

COMUNE DI BRIATICO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. <u>4</u> Data <u>30/12/2021</u>	OGGETTO: Parere sul fondo per la contrattazione integrativa
---	--

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di Dicembre, l'organo unico di revisione economico-finanziaria Dott. Francesco Scordino è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito alla richiesta per "Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2020 e 2021"

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2021-2023;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Visti gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;
Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento di contabilità;

Premesso

- 1) che l'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'Organo di revisione contabile effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 8, c. 6, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- 3) che in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- 4) che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio il fondo delle risorse decentrate è costituito come previsto dagli articoli 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;
- 5) che le risorse decentrate sono previste nel capitolo 1790 del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021;

Rilevato

- a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;

Verificati nel dettaglio

- il rispetto dei parametri previsti dall'art. 40 del D.Lgs 165/2001 come autocertificato dal Responsabile del servizio finanziario;
- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come previsto dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017.
- la corretta applicazione dell'art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 per quanto concerne il calcolo dell'eventuale adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016, per effetto dell'incremento di personale a tempo indeterminato, a seguito delle nuove norme sulle assunzioni.

Attesta

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge.

Bianco, li 30.12.2021

